ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
8 ottobre 1997 *

Nel procedimento T-229/97 R,

Comité européen des fabricants de sucre (CEFS), associazione di diritto belga, con sede in Bruxelles, con gli avv. ti Bernard O'Connor, solicitor, e Bonifacio García Porras, del foro di Salamanca, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Arsène Kronshagen, 12, boulevard de la Foire,

richiedente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Jan-Peter Hix e Ignacio Díez Parra, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

resistente,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori James Macdonald Flett e Xavier Lewis, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

interveniente,

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CE, la sospensione dell'esecuzione dell'art. 1, lett. f), del regolamento (CE) del Consiglio 25 giugno 1997, n. 1188, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (GU L 170, pag. 3), in quanto pregiudica i produttori europei di zucchero, ovvero erga omnes, nonché tutti gli altri provvedimenti provvisori ritenuti necessari,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto giuridico

1 Il presente procedimento sommario riguarda un regolamento del Consiglio diretto, segnatamente, a fissare taluni prezzi d'intervento nell'ambito del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4, modificato; in prosieguo: il «regolamento di base»).

2 L'art. 24 del regolamento di base fissa, per ciascuna delle regioni di produzione (che coincidono, essenzialmente, con i rispettivi territori degli Stati membri), un quantitativo di base A e un quantitativo di base B, riferiti ogni volta ad una

campagna di commercializzazione annuale. Gli Stati membri ripartiscono i quantitativi di base A e B loro attribuiti fra le imprese, sotto forma, rispettivamente, di quote A e B.

3 Lo zucchero prodotto nell'ambito delle quote A (zucchero A) e quello prodotto nell'ambito delle quote B (zucchero B), se immessi in commercio all'interno della Comunità, fruiscono di una garanzia di prezzo e di smercio grazie ad un regime d'intervento (v. art. 9 del regolamento di base). I prezzi applicati dagli enti d'intervento vengono fissati dal Consiglio ogni anno, in conformità all'art. 3 del regolamento di base.

4 Per quanto riguarda lo zucchero bianco, i prezzi non sono identici per tutto il territorio comunitario. Infatti, il citato art. 3 prevede al n. 1 la fissazione di un «prezzo d'intervento» per le zone non deficitarie e di un «prezzo d'intervento derivato» per le zone deficitarie. Ai sensi dell'art. 9, n. 1, secondo comma, del regolamento di base, tali prezzi distinti si applicano a seconda della zona in cui si trova lo zucchero al momento dell'acquisto. I prezzi d'intervento derivati vengono sistematicamente fissati ad un livello superiore a quello del prezzo d'intervento. Così si cerca di contribuire all'approvvigionamento delle zone deficitarie grazie ai produttori delle altre zone, e la differenza tra i due prezzi d'intervento è presunta coprire, in tutto o in parte, le spese di trasporto aggiuntive.

5 Il regolamento di base prevede anche un regime di prezzo per le barbabietole trasformate, rispettivamente, in zucchero A o in zucchero B (barbabietole A o barbabietole B; v. art. 5, n. 4, del detto regolamento). I prezzi minimi che le imprese produttrici di zucchero devono corrispondere ai produttori di barbabietole, conformemente all'art. 6, nn. 1 e 2, variano a seconda delle zone di produzione. Infatti, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento di base, per le zone per le quali viene fissato un prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B subiscono una maggiorazione d'importo pari alla differenza fra il prezzo d'intervento derivato della zona interessata e il prezzo d'intervento, importo cui si attribuisce il coefficiente 1,30.

6 Fino alla campagna di commercializzazione 1996/1997 il Consiglio, in occasione di ciascuna fissazione annua dei prezzi d'intervento, ha inserito l'Italia fra le zone deficitarie della Comunità e, di conseguenza, ha definito prezzi d'intervento derivati applicabili al suo territorio. Considerate le ripercussioni di tale prassi sui prezzi minimi delle barbabietole prodotte in Italia, a partire dal 1990 l'industria saccarifera italiana ne ha chiesto più volte l'abolizione, in quanto, a suo avviso, l'Italia era in procinto di trasformarsi in una zona eccedentaria.

7 Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 1997/1998, in data 25 giugno 1997 il Consiglio ha definito per lo zucchero bianco sia prezzi d'intervento sia prezzi d'intervento derivati. Il prezzo d'intervento ammonta a 63,19 ECU per 100 kg, conformemente all'art. 1, n. 2, del regolamento (CE) n. 1187/97, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (GU L 170, pag. 1). Per l'Italia, è stato fissato un prezzo d'intervento derivato pari a 65,53 ECU per 100 kg, conformemente all'art. 1, lett. f), del regolamento (CE) n. 1188/97, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (GU L 170, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 1188/97»). Nel terzo 'considerando' del regolamento n. 1188/97 si rileva, in particolare, «che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficiente nelle zone di produzione dell'Italia».

Il procedimento

8 Il richiedente, il Comité européen des fabricants de sucre (CEFS), è un'associazione di diritto belga costituita da organizzazioni nazionali di produttori di zucchero, nonché da imprese saccarifere particolari la cui organizzazione rappresentativa nazionale non aderisce al CEFS o che non hanno un'organizzazione rappresentativa nazionale. Vi sono rappresentati gli interessi dell'industria saccarifera di quattordici Stati membri e della Svizzera, con in più la presenza di «membri corrispondenti» di cinque paesi extraeuropei.

9 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 agosto 1997, il richiedente ha proposto, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE, un ricorso diretto all'annullamento dell'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1188/97, in quanto pregiudica i produttori europei di zucchero, ovvero erga omnes, ad ottenere che sia chiesto al Consiglio di trasmettere tutti i documenti, dati e metodi di cui esso dispone per equiparare, nel regolamento controverso, l'Italia ad una zona deficitaria, nonché ad ottenere tutti gli altri provvedimenti integrativi ritenuti necessari.

10 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale in pari data, il richiedente ha proposto, in forza degli artt. 185 e 186 del Trattato, una domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'art. 1, lett. f), del regolamento n. 1188/97, in quanto pregiudica i produttori europei di zucchero ovvero erga omnes, nonché qualsiasi altro provvedimento provvisorio ritenuto necessario.

11 Il Consiglio ha depositato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori il 26 agosto 1997.

12 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° settembre 1997, la Commissione ha chiesto d'intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 9 settembre 1997, il Consiglio ed il richiedente hanno dichiarato di non opporsi alla domanda d'intervento.

13 Le parti principali e la richiedente l'intervento hanno esposto le loro spiegazioni orali il 12 settembre 1997.

In diritto

Sull'istanza d'intervento

14 Poiché l'istanza d'intervento della Commissione è stata presentata in conformità all'art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale ed ai sensi dell'art. 37, primo comma, dello Statuto (CE) della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in base all'art. 46, primo comma, dello stesso, si deve ammettere la Commissione ad intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del resistente.

Sulla domanda di provvedimenti provvisori

15 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata con la decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), con la decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), e con la decisione del Consiglio 1° gennaio 1995, 95/1/CE, Euratom, CECA (GU L 1, pag. 1), il Tribunale, qualora le circostanze lo richiedano, può disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o prescrivere i provvedimenti provvisori necessari.

16 L'art. 104, n. 1, del regolamento di procedura precisa, da una parte, che la domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione, ai sensi dell'art. 185 del Trattato, è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale e, dall'altra, che la domanda relativa agli altri provvedimenti provvisori contemplati dall'art. 186 del Trattato è ricevibile solo se si riferisce alla causa per la quale il Tribunale è stato adito.

17 Nel merito, l'art. 104, n. 2, dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere natura provvisoria, nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale 21 marzo 1997, causa T-79/96 R, Camar/Commissione, Racc. pag. II-403, punto 21).

18 La domanda in esame mira ad ottenere dal Tribunale la sospensione dell'esecuzione del regolamento controverso nonché tutti gli altri provvedimenti provvisori ritenuti necessari. Per statuire su tale domanda occorre esaminare anzitutto gli argomenti del richiedente riguardanti il periculum in mora.

Sul periculum in mora

— Argomenti delle parti

19 Il richiedente ritiene che l'adozione del regolamento controverso comporti due conseguenze da cui risulterà per esso un pregiudizio grave ed irreparabile: in primo luogo, si verificherà una perdita di parte del mercato dello zucchero; in secondo luogo, si produrrà una riduzione continua delle quote A e B garantite.

20 In primo luogo, secondo il richiedente, la decisione di continuare a considerare l'Italia come «zona deficitaria» e, di conseguenza, di fissare per lo zucchero bianco prodotto in Italia un prezzo d'intervento derivato di 65,53 ECU per 100 kg, superiore di 2,34 ECU all'ordinario prezzo d'intervento di 63,19 ECU, avrebbe la conseguenza di indurre i produttori italiani di prodotti a base di zucchero a preferire l'utilizzazione di zucchero non comunitario al posto dello zucchero comunitario per le loro esportazioni nei paesi terzi. Infatti, lo zucchero non comunitario viene importato al prezzo del mercato libero mondiale (prezzo che è di molto inferiore al prezzo d'intervento praticato nella Comunità) e senza pagamento di dazi doganali, al fine di utilizzarlo come materia di base in prodotti che vengono poi riesportati in paesi terzi, in conformità alla normativa doganale nota sotto il nome di «regime di perfezionamento attivo» (in prosieguo: il «RPA»). Al contrario,

l'utilizzazione dello zucchero italiano o comunitario si fa in base al prezzo d'intervento, con beneficio del rimborso all'esportazione (altrimenti detto «restituzione») previsto dall'art. 17 del regolamento di base se il prodotto finale viene esportato; tuttavia, poiché l'importo della restituzione, equivalente alla differenza fra il prezzo d'intervento dello zucchero nella Comunità e il prezzo dello zucchero sul mercato libero mondiale, è lo stesso per l'intera Comunità, ne risulta che per lo zucchero prodotto in Italia, zona deficitaria in cui sussiste un prezzo d'intervento derivato più alto dell'ordinario prezzo d'intervento, la restituzione non riesce mai a coprire del tutto la differenza di prezzo rispetto allo zucchero smerciato nei paesi terzi. Di conseguenza, «i fabbricanti italiani di prodotti trasformati utilizzeranno piuttosto zucchero non comunitario in RPA che zucchero italiano o comunitario», il che, secondo il richiedente, rischia di comportare la perdita di una quota sostanziale di mercato con, in più, un aumento delle importazioni di zucchero non comunitario. Secondo il richiedente, durante il periodo dall'ottobre 1995 al settembre 1996, 72 000 tonnellate di zucchero non comunitario sono state acquistate in Italia in RPA, mentre, per la campagna 1996/1997, sono prevedibili importazioni dell'ordine di circa 150 000 tonnellate nell'ambito di una situazione in cui «il consumo dei grandi fabbricanti italiani dei prodotti trasformati a base di zucchero è di circa 400 000 tonnellate».

21 In secondo luogo, il richiedente sostiene che la decisione del Consiglio di dichiarare l'Italia zona deficitaria e di fissare un prezzo d'intervento derivato rischia di comportare un «aumento sostanziale della produzione di zucchero» nella Comunità, con il risultato di provocare un rialzo delle esportazioni di zucchero, da sovvenzionare attraverso il meccanismo delle restituzioni, e di aumentare il volume delle scorte comunitarie di zucchero. Secondo il richiedente, l'aumento delle esportazioni e delle scorte di zucchero è in contrasto con gli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito dei negoziati GATT (accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio) dell'Uruguay Round (firmati nell'aprile 1994) che prevedono la riduzione del livello delle sovvenzioni comunitarie per lo zucchero e, quindi, delle quote A e B garantite di zucchero a partire dal 2001. Per far fronte a tali impegni, la Comunità è quindi tenuta a procedere alla riduzione delle suddette quote, da campagna a campagna o al termine del periodo transitorio che si colloca nel 2001,

secondo quanto già previsto dall'art. 23 del regolamento di base, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 24 aprile 1995, n. 1101 (GU L 110, pag. 1). Tale riduzione delle quote pregiudica, secondo il richiedente, «l'insieme dell'industria saccarifera europea e non soltanto i fabbricanti di zucchero della zona deficitaria».

22 Secondo il richiedente, l'annullamento della disposizione del regolamento controverso considerata non impedirebbe che gli asseriti pregiudizi divengano irreparabili, giacché la perdita di quote di mercato e la riduzione delle quote rischiano di collocare i produttori europei in una situazione di estrema difficoltà, in cui è possibile che essi «cessino verosimilmente le loro attività» o perdano in definitiva una «parte rilevante della loro quota di mercato».

23 Il Consiglio eccepisce che gli argomenti del richiedente relativi al perfezionamento attivo sono irrilevanti nel caso di specie. Infatti, la messa in atto dei diversi strumenti di gestione del mercato dello zucchero — perfezionamento attivo o rimborso all'esportazione — rientra nella scelta politica del legislatore comunitario, che può adeguarli alle circostanze descritte dal richiedente senza che si possa mettere in discussione la fissazione del prezzo d'intervento derivato in Italia per la campagna 1997/1998. Inoltre, il resistente rileva che l'ipotesi che taluni produttori europei di zucchero possano, «in un futuro incerto», veder diminuire la loro quota di mercato come risultato dell'applicazione del RPA non è sufficiente «per dimostrare l'asserita invalidità della regionalizzazione dei prezzi dello zucchero».

24 Il resistente non condivide nemmeno le conclusioni del richiedente relative al rischio di una riduzione del livello delle quote A e B a seguito dell'applicazione dell'art. 23 del regolamento di base. Infatti, questo stabilisce che le quote resteranno immutate fino alla campagna di commercializzazione 2000/2001, e solo a talune condizioni — che non ricorrono nel caso di specie — possono essere ridotte in adempimento degli impegni della Comunità nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Ora, secondo il Consiglio, per la campagna

1995/1996 la Comunità ha ampiamente assolto i suoi impegni e per la campagna 1996/1997 il saldo esportabile dovrebbe restare pure inferiore ai massimi previsti dagli accordi OMC. Dato che i suddetti accordi danno alla Comunità la possibilità «di compensare un'eventuale carenza alla fine del periodo transitorio», cioè a partire dal 2001, un'eventuale riduzione delle quote A e B sarebbe, per il momento, del tutto ipotetica. Contrariamente a quanto assume il richiedente, il Consiglio rileva che non l'applicazione del regime dei prezzi derivati in Italia, ma la sua abolizione potrebbe costituire una minaccia per gli interessi dei produttori europei di zucchero: in tal caso, infatti, poiché i produttori di zucchero dei paesi eccedentari hanno interesse ad esportare lo zucchero in esubero nei paesi terzi, fruendo del regime delle restituzioni, piuttosto che commercializzarlo nelle zone deficitarie come l'Italia, l'aumento improvviso delle esportazioni potrebbe veramente mettere in forse l'assolvimento degli impegni comunitari nell'ambito dell'OMC, donde la necessità di una riduzione delle quote A e B ancor prima della fine del periodo transitorio.

25 Richiamandosi alla natura assertivamente irreparabile del pregiudizio addotto dal richiedente, il Consiglio ritiene che questo non fornisca alcun elemento che consenta di dimostrare che la fissazione del prezzo d'intervento derivato in Italia per la campagna 1997/1998 sia atta ad arrecare pregiudizio all'industria saccarifera europea. Il rischio di cessazione di attività invocato dal richiedente è quindi ipotetico, non essendo stato suffragato da alcuna prova.

26 La Commissione, interveniente a sostegno delle conclusioni del Consiglio, ha dichiarato, all'audizione del 12 settembre 1997, di condividere il punto di vista del resistente in merito all'urgenza. In particolare, la Commissione stima che le importazioni di zucchero non comunitario in Italia rappresentino l'1% della produzione italiana e che quindi il rischio di una perdita di una quota di mercato addotto dal richiedente è esagerato. Quanto agli impegni comunitari nell'ambito dell'OMC,

l'interveniente rileva che, per le campagne di commercializzazione 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998, il cumulo dei massimali delle esportazioni di zucchero autorizzati nell'ambito dell'OMC — cumulo che è del tutto consentito dalla normativa GATT — è dell'ordine di 4 520 000 tonnellate, mentre le esportazioni comunitarie di zucchero nei paesi terzi sono state per lo stesso periodo dell'ordine di 3 400 000 tonnellate, il che lascia un margine di manovra di 1 120 000 tonnellate per l'attuale campagna.

— Valutazione del giudice del procedimento sommario

27 Secondo una costante giurisprudenza, l'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori dev'essere valutata con riguardo alla necessità di statuire provvisoriamente onde evitare che sia cagionato al richiedente un danno grave e irreparabile. Spetta al richiedente fornire la prova di non poter attendere l'esito del procedimento principale senza subire un danno che comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili (v. ordinanza del presidente del Tribunale 7 novembre 1995, causa T-168/95 R, Eridania e a./Consiglio, Racc. pag. II-2817, punto 33).

28 Nel caso di specie, il danno che il richiedente prospetta in caso di esecuzione della disposizione impugnata si compone di due elementi. Si tratta, da un lato, della perdita di una quota importante del mercato saccarifero europeo a vantaggio degli importatori di zucchero non comunitario e, dall'altro, di una continua riduzione delle quote A e B garantite.

29 Per quanto riguarda quest'ultimo elemento, dalle stesse asserzioni del richiedente risulta che un effettivo rischio di riduzione delle quote A e B potrebbe verificarsi solo a partire dal 2001, cioè alla fine del periodo transitorio previsto dagli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito dell'OMC, quando la sentenza nel procedimento principale sarà stata, verosimilmente, già pronunciata. Non vi è alcuna prova che un rischio del genere possa avverarsi prima della fine del periodo transitorio: al contrario, la Commissione ha rilevato — senza essere contraddetta dal richiedente — che fino alla campagna di commercializzazione 1997/1998, non è

stato raggiunto il limite di esportazione di zucchero fisso nell'ambito dell'OMC, dell'ordine di 4 520 000 tonnellate, e che il volume delle esportazioni comunitarie di zucchero nei paesi terzi, valutato in 3 400 000 tonnellate, lascia un adeguato margine di manovra per concludere che nessuna riduzione delle quote è prevedibile in un prossimo futuro. Di conseguenza, non sembra che sia stata dimostrata l'esistenza stessa del danno addotto dal richiedente.

30 Per quanto riguarda il primo elemento che giustifica il danno prospettato dal richiedente, e cioè la perdita di una quota rilevante del mercato saccarifero europeo a vantaggio degli importatori di zucchero non comunitario, non è stato dimostrato, dallo stesso richiedente, che tale danno si profili grave ed irreparabile.

31 Pur se dalle statistiche elaborate dalla Commissione risulta che, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, l'importazione di zucchero non comunitario in Italia in RPA è stata dell'ordine di 72 000 tonnellate (v. allegato 17 alla domanda di provvedimenti provvisori), il richiedente non produce alcuna prova attestante che, per la campagna 1996/1997, il volume delle importazioni di zucchero sarà dell'ordine «di 150 000 tonnellate circa», come esso sostiene ai punti 91 e 94 della domanda di misure provvisorie. La sola fonte d'informazione citata in proposito, e cioè la lettera del presidente del gruppo paritetico del comitato consultivo per lo zucchero al membro della Commissione signor Franz Fischler, del 16 luglio 1997 (allegato 18 alla domanda di provvedimenti provvisori), fa menzione di tale cifra come di una stima, fatta dal «rappresentante dei piantatori italiani», della «domanda dell'industria di seconda trasformazione per le esportazioni», ma non dà alcuna spiegazione sul metodo utilizzato per ottenerla. Per quanto riguarda l'entità delle importazioni registrate nel corso della campagna 1995/1996 e di quelle valutate per la campagna successiva, il richiedente non comprova affatto che il «consumo dei grandi fabbricanti italiani di prodotti trasformati a base di zucchero», sia di circa 400 000 tonnellate l'anno (domanda di provvedimenti provvisori, punto 91), mentre il consumo globale di zucchero in Italia è stimato in 1 483 000 tonnellate per la campagna 1997/1998 (ibidem, punto 72).

32 Per quanto riguarda le ragioni economiche che sono alla base del fatto — non contestato — dell'importazione in Italia di 72 000 tonnellate di zucchero non comunitario per la campagna di commercializzazione 1995/1996 in RPA, nessun elemento del fascicolo consente di escludere che possa trattarsi dell'utilizzazione, da parte dei fabbricanti italiani di prodotti a base di zucchero destinati all'esportazione, di una risorsa alternativa che si renderebbe indispensabile proprio a causa della natura deficitaria della produzione saccarifera italiana, piuttosto che della preferenza per un prodotto meno caro dello zucchero italiano soggetto al prezzo d'intervento derivato.

33 Il giudice dell'urgenza ritiene, comunque, che la perdita della quota di mercato addotta dal richiedente non si profili irreversibile. Infatti non è stata fornita alcuna prova per dimostrare che, in caso di annullamento della disposizione impugnata e nonostante gli obblighi derivanti, in tal caso, dall'art. 176 del Trattato, i fabbricanti italiani di prodotti a base di zucchero destinati all'esportazione nei paesi terzi continuerebbero a preferire l'importazione dello zucchero non comunitario in RPA all'utilizzazione dello zucchero italiano al quale non si applicherebbe più il prezzo d'intervento derivato. Questa perdita costituisce quindi, prima facie, un fenomeno reversibile a seguito di detto annullamento. Per quanto riguarda il periodo tra la data dell'adozione della disposizione impugnata e questo eventuale annullamento, niente esclude, a prima vista, la possibilità che gli interessati ottengano, esperendo i rimedi giuridici previsti dal Trattato, in particolare dagli artt. 178 e 215, un risarcimento del danno indebitamente subito (v. ordinanza del presidente del Tribunale 3 marzo 1997, causa T-6/97 R, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, Racc. pag. II-291, punto 49).

34 Poiché il richiedente non ha debitamente corroborato la domanda di provvedimenti provvisori con riguardo al periculum in mora, tale domanda dev'essere respinta, senza che occorra esaminare se essa sia ricevibile, né se i motivi e gli argomenti dedotti a sostegno del ricorso appaiano, prima facie, fondati.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) La Commissione è ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

2) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

3) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 8 ottobre 1997

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

A. Saggio